



CITTA' DI AULLA
Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACO / 7
del 19/04/2024**

OGGETTO:

**PROLUNGAMENTO ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA
2023/2024 DEROGA ALL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16.4.2013 E AL D.M N.283/2022.**

IL SINDACO

Avv. VALETTINI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Aulla ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in particolare l'art. 4, comma 2, il quale specifica che l'esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in zona climatica "D" è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 12 giornaliere dal 01 Novembre al 15 Aprile, e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;

RILEVATO che l'art. 5 comma 1 del suddetto D.P.R. dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

RICORDATO che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede altresì al comma 4 che la durata di attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;

VISTO l'articolo 6 del D.M. 383/2022, con il quale si stabilisce che "Al di fuori dei periodi di cui al comma 2, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l'accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale di cui al medesimo comma 2, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria".

CONSIDERATA l'attuale situazione climatica, con previsione di temperature al di sotto della media stagionale per le prossime settimane, per cui si ravvisa ancora la necessità dell'accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali;

RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, sia cosa giusta ed opportuna prolungare la possibilità di accensione dei suddetti impianti fino ad un massimo di 4 ore dal 19 al 30 aprile 2024;

RICHIAMATO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

AUTORIZZA

in deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.4.2013 e al D.M n.283/2022, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di 4 ore dal 19 al 30 aprile 2024;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C + 1°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e di 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici, ed al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;

AVVERTE

che la violazione di quanto disposto con il presente atto/provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste;

DISPONE

che la presente ordinanza:

sia inviata in copia al Comando Polizia Municipale;

sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito dell'Ente.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ai sensi della legge 1034/1971, entro 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dall'avvenute pubblicazione del presente atto;

Il SINDACO
Avv. Roberto Valettini